



Regolamento sulle prestazioni comunali in ambito sociale

CAPITOLO 1

Generalità

Art. 1 Basi legali

Legge sull'assistenza sociale dell'8 marzo 1971 (LAS).
 Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps).
 Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC).
 Regolamento comunale di Vezia del 14 luglio 2010 (RC).

Art. 2 Scopo

Le prestazioni comunali in ambito sociale perseguono lo scopo di sostenere finanziariamente, in modo puntuale e provvisorio, le persone in situazione di particolare disagio economico.
 A tale scopo ogni anno nel preventivo del Comune sarà incluso l'importo destinato all'aiuto sociale.

Art. 3 Natura

Le misure di sussidio contenute nel presente Regolamento hanno carattere temporaneo, e sono intese a prevenire il ricorso alle prestazioni cantonali di carattere ricorrente. Esse possono anche essere intese quale facilitazione o incoraggiamento in vista di un reinserimento sociale o professionale.
 In casi particolari, il Municipio ha la facoltà di richiedere il rimborso rateale, totale o parziale del contributo elargito.

Art. 4 Definizione dei settori di intervento

1. Il Comune eroga prestazioni nei seguenti casi:
 - a) garanzia per locazione di alloggi;
 - b) spese odontoiatriche;
 - c) spese per attività a pagamento in ambito scolastico e extrascolastico;
 - d) spese per servizi funebri e sepolture;
 - e) eventi straordinari e altri bisogni puntuali.
2. Le prestazioni comunali sono erogate solo se richieste dall'interessato o da un suo rappresentante.
3. Terze persone, a conoscenza di una situazione di indigenza, possono segnalarla ai servizi competenti, ai quali spetta il compito di contattare l'avente diritto.

Art. 5 Beneficiari

1. Le prestazioni possono essere erogate alle persone sole, ai coniugi e alle famiglie se sono cumulativamente rispettate le condizioni seguenti:
 - a) mancato raggiungimento dei limiti dell'art.8 cpv.1 per il reddito disponibile residuale stabilito dall'art.7;
 - b) domicilio nel Comune, in base ai registri dell'Ufficio controllo abitanti, effettivo e ininterrotto da almeno 5 anni. Questa clausola non si applica all'art. 15.

2. Il soggiorno di fatto in altri comuni per una durata superiore a tre mesi, fatto salvo il collocamento in istituti di cura o case di riposo, costituisce l'interruzione del periodo indicato al punto 1 b).

Art. 6 Esclusione

Le prestazioni comunali non vengono erogate a:

- a) persone in mora con il pagamento delle imposte federali, cantonali e comunali, senza validi motivi di ordine finanziario;
- b) persone soggette a particolari disposizioni di sussidio federali o cantonali (richiedenti l'asilo, rifugiati, detenuti, ecc.);
- c) cittadini stranieri la cui residenza in Svizzera è stata autorizzata in base ad una dichiarazione di terzi che ne garantiscono il sostentamento;
- d) persone che hanno percepito indebitamente prestazioni sociali erogate dallo Stato, dal Comune o da altri enti pubblici o privati;
- e) persone che hanno elargito donazioni o proceduto alla liquidazione del proprio capitale negli ultimi 10 anni;
- f) persone che hanno già ottenuto o che potrebbero ottenere le medesime prestazioni tramite la Legge sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC), o la Legge sull'assistenza sociale (LAS), o tramite gli aiuti dell'assicurazione malattia o di altri enti.

Art. 7 Unità di riferimento e reddito determinante

1. L'unità di riferimento (UR) è costituita dal titolare del diritto e da tutte le persone che vivono nella medesima economia domestica, indipendentemente dal grado di parentela o dalla relazione (conformemente agli artt. 4 Laps e 21 LAS).
2. Il reddito determinante è il reddito disponibile residuale secondo la LAPS.
3. Per la determinazione del reddito e della sostanza fa stato il loro valore al momento della richiesta.

Art. 8 Limiti di reddito

1. Il limite del reddito disponibile residuale (in Fr./anno), al di sotto del quale si può accedere alle prestazioni comunali è quello riportato nel documento "Armonizzazione e coordinamento delle prestazioni sociali (Laps)" sulla base delle norme di legge puntualmente di riferimento, pubblicato annualmente dall'Istituto Assicurazioni Sociali (IAS).
2. L'adeguamento del limite di reddito sarà adattato ogni anno in base alle direttive dell'IAS.
3. La somma delle prestazioni erogate in un anno civile in base al presente Regolamento e del reddito residuale dell'UR non può superare il limite di reddito indicato al cpv.1.

Art. 9 Importi massimi

Gli importi massimi complessivi erogati in un anno civile in base al presente regolamento sono di Fr. 3'000.— per UR di 1 persona e di Fr. 4'000.— per 2 persone. Per ogni persona in più l'importo massimo aumenta di Fr. 500.--.

Art. 10 Casi di rigore

In casi di disagi particolarmente grave possono essere erogate prestazioni anche a persone escluse in base agli articoli che precedono.

Art. 11 Norme sussidiarie

Per quanto non specificato nel presente capitolo si applicano per analogia le norme del Titolo III, Capitolo I della Laps.

CAPITOLO 2

Prestazioni

Art. 12 Deposito garanzia

1. Il contributo per il pagamento del deposito di garanzia è da intendersi come prestito all'UR, nei limiti previsti dall'art.9, con lo scopo di garantire la locazione di un appartamento da adibire quale alloggio personale o familiare.
2. Le modalità di erogazione del prestito e la sua restituzione sono da convenire, prima dell'erogazione, con il beneficiario e il locatore.

Art. 13 Cure odontoiatriche

1. Possono beneficiare del sussidio per cure odontoiatriche le persone e gli allievi bisognosi di cure speciali, che frequentano le scuole d'obbligo pubbliche o private, che soddisfano i requisiti contenuti nell'art. 5, a partire dal sesto anno di età e fino al compimento del quindicesimo anno di età.
2. Il sussidio è corrisposto unicamente in applicazione delle tariffe concordate dalla Società Svizzera di Odontostomatologia (SSO) con la SUVA e l'AI o fino a concorrenza delle stesse.
3. Esso subentra solo dopo le partecipazioni delle Casse malati, della SUVA, dell'AI e di ogni altro Ente o Associazione e viene corrisposto unicamente sulla spesa rimasta a carico del paziente ed entro i limiti stabiliti dall'art. 9.
4. Per gli allievi vengono sussidiate unicamente le seguenti cure:
 - a) morso incrociato anteriore (uno o più denti frontali chiudono in modo contrario);
 - b) tutti i casi di progenia (il mascellare inferiore è più grande di quello superiore con chiusura contraria dei denti);
 - c) morso forzato provocato da denti permanenti (spostamento laterale della mandibola in chiusura provocato da falsa posizione dei denti permanenti);
 - d) grave non-occlusione laterale (almeno 3 paia di antagonisti permanenti del medesimo lato);
 - e) grave morso aperto (almeno 6 paia di antagonisti in non-occlusione);
 - f) morso profondo con traumatismo gengivale ed evidente recessione delle gengiva;
 - g) overjet di almeno 7 mm (i denti superiori sporgono all'infuori di almeno 7 mm rispetto a quelli inferiori);
 - h) anodonzia parziale anteriore (mancanza di un incisivo o di un canino);
 - i) grave affollamento nella fronte superiore (almeno 5 punti di contatto alterati con sovrapposizione dei denti contigui causa mancanza di spazio);
 - l) ritenzione di un incisivo o di un canino (incisivo o canino che non spunta).Rientrano nella spesa sussidiata gli apparecchi prescritti per le cure.

Art. 14 Attività in ambito scolastico e extrascolastico

1. Il contributo può essere richiesto per i costi a cui l'UR deve far fronte per i giovani che frequentano una scuola dell'obbligo.
2. Vengono considerate le gite scolastiche, le settimane fuori sede, le colonie e i campi di vacanza organizzati da associazioni o enti riconosciuti.
3. Il contributo può essere riconosciuto entro i limiti stabiliti dall'art. 9.
4. Sono esclusi i costi per il materiale scolastico

Art. 15 Servizi funebri e sepolture

1. Sono considerate spese funerarie e di sepoltura:
 - a) quelle derivanti dallo svolgimento del funerale, compreso l'acquisto del cofano per sepoltura o cremazione, il servizio mortuario di trasporto e il servizio funebre secondo le modalità in uso, compresa la vestizione e la preparazione della salma;
 - b) quelle derivanti dal pagamento della concessione per il posto tomba, il loculo, il colombaro o il deposito ceneri, comprese le spese per la preparazione e la chiusura.

2. Sono legittimati a chiedere il contributo comunale il coniuge superstite, i parenti in linea ascendente o discendente, fratelli e sorelle, il tutore, l'assistente o il curatore ed inoltre la direzione dell'istituto in cui il defunto era degente.
3. La richiesta deve essere inoltrata entro tre mesi dallo svolgimento del funerale. Per le persone senza parenti prossimi non degenti in istituti la procedura è avviata d'ufficio.
4. Il contributo comunale viene erogato fino al massimo del tariffario assistenziale (in base alle tariffe stabilite dall'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento).
5. Il sussidio è accordato in base all'importo effettivo delle spese comprovate. L'eventuale sostanza rimanente della persona defunta va computata a diminuzione della prestazione comunale, senza riguardo ai limiti dell'art. 7 cpv. 4 e 5.

Art. 16 Eventi straordinari e altri bisogni puntuali

1. Per eventi straordinari si intendono tutte quelle situazioni che non possono essere ragionevolmente previste, rispettivamente di bisogno puntuale documentato, che non rientrano negli ambiti definiti dal presente Regolamento e che incidono in modo rilevante sulla disponibilità finanziaria del richiedente.
2. Il contributo può essere riconosciuto entro i limiti stabiliti dall'art. 9.

Art. 17 Assistenza tra parenti

Il Municipio è autorizzato a far valere il diritto di regresso verso i parenti obbligati all'assistenza sulla base dell'art. 328 CCS.

CAPITOLO 3

Procedura

Art. 18 Domanda

La domanda per l'ottenimento delle prestazioni comunali deve essere inoltrata per iscritto al Municipio, tramite la Cancelleria comunale, allegando la seguente documentazione:

- a) Per tutti i casi:
 - ultima notifica di tassazione disponibile;
 - ultima dichiarazione fiscale completa di tutti gli allegati;
 - ogni documento comprovante redditi, spese e sostanza al momento della richiesta;
 - ogni altro documento richiesto in sede di analisi della domanda.
 Inoltre:
- b) Per la garanzia per locazione di alloggi:
 - il contratto di affitto con la richiesta del deposito di garanzia
- c) Per cure ortodontiche:
 - certificazione medica che l'anomalia diagnosticata rientra in quelle previste nell'elenco di cui all'art. 13 cpv.4;
 - piano di cura;
 - preventivo di massima;
 rilasciati o avallati da un dentista specializzato nel ramo dell'ortodonzia riconosciuto dall'AI ed esercitante in Ticino che attesti l'adeguatezza dell'intervento proposto;
 - decisioni di rimborso o di rifiuto da parte della Cassa Malati, della SUVA e dell'AI.
- d) Per attività in ambito scolastico e extrascolastico:
 - documentazione illustrativa e finanziaria dell'attività per la quale viene richiesto il sussidio.
- e) Per servizi funebri e sepolture:
 - fatture, entro i limiti stabiliti dall'art. 15 cpv. 4.
- f) per eventi straordinari e altri bisogni puntuali:
 - tutta la documentazione necessaria per comprovare il bisogno.

Art. 18a Mancanza della base di calcolo – acconti

1. In mancanza della notifica di tassazione determinante, o qualora la stessa non è cresciuta in giudicato, il Municipio può versare degli acconti tenendo conto dei dati risultanti dall'ultima notifica di tassazione cresciuta in giudicato.
2. In tale caso il Municipio può imporre delle condizioni.

Art. 19 Obbligo di informazione

1. Il richiedente, rispettivamente il beneficiario di una prestazione, è tenuto a fornire ogni informazione utile sulle sue condizioni personali e finanziarie.
2. A richiesta l'interessato deve svincolare ogni Autorità, ente pubblico o privato e ogni terzo in genere dal segreto d'ufficio, rispettivamente dal segreto professionale.

Art. 20 Restituzione

1. La prestazione comunale indebitamente percepita deve essere restituita.
2. Il diritto di esigere la restituzione scade dopo un anno che il Municipio è venuto a conoscenza dell'indebito, ma in ogni caso dopo cinque anni dal versamento della prestazione.
3. La restituzione può essere condonata, completamente o in parte, se il beneficiario ha ricevuto la prestazione in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell'UR al momento della restituzione, il provvedimento dovesse costituire un onere troppo gravoso.
4. Nel caso in cui il beneficiario venisse a miglior fortuna, il Municipio deve, entro 5 anni, richiedere la restituzione totale o parziale della prestazione erogata.

Art. 21 Competenza – rimedi di diritto

1. Il Municipio è competente per l'applicazione del Presente Regolamento ed emana le necessarie disposizioni esecutive.
2. Nel caso di delega decisionale ad un servizio dell'amministrazione, contro le decisioni di quest'ultimo sarà data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dalla notifica della decisione.
3. Le decisioni del Municipio sono impugnabili davanti al Consiglio di Stato nei modi e nei termini fissati dalla LOC.

Art. 22 Cessione della prestazione

Il beneficiario cede al Comune, sino a concorrenza dell'importo anticipato sulla base del presente Regolamento, tutte le prestazioni successivamente ottenute per lo stesso titolo, dopo il riconoscimento del sussidio comunale.

CAPITOLO 4**Disposizioni finali****Art. 23 Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte dell'Autorità cantonale.

Art. 24 Disposizioni abrogative

Il presente Regolamento abroga le seguenti normative:

- Regolamento per l'assegnazione di un sussidio comunale agli anziani, ai superstiti e agli invalidi beneficiari di rendite AVS/AI del 1.gennaio 1993.
- Regolamento per il sussidio alle cure ortodontiche degli allievi in età dell'obbligo scolastico del 1.gennaio 1995.
- Decisione del Consiglio comunale del dicembre 1987, con la quale concedeva il sussidio comunale ai giovani in età scolastica che partecipano a colonie estive.

Approvato dal Municipio il con risoluzione municipale no 2809 del 26 ottobre 2015
Adottato dal Consiglio comunale il 10.12.2015
Ratificato dalla Sezione degli enti locali il 14 marzo 2016